

257

del

30 MARZO 2020

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n.

**CONTRATTO EX 8 QUINQUIES DEL D. LG.VO 502/1992 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DI
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PAZIENTI COVID POSITIVI**

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 22-1133 del 13 marzo 2020, ha individuato misure di carattere straordinario per il reperimento di posti letto anche all'interno di strutture private, autorizzate all'esercizio di attività sanitarie ex art. 8 ter del D. Lg.vo 502/1992 e s.m.i., da destinare a degenze per pazienti COVID-19 positivi;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 – vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020 - all'art. 3, punto 1. così recita : "Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'art.45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 1575, nel caso in cui :
 - a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richiede l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;
 - b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerge l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.
- è necessario normare attraverso un contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lg.vo 502/1992 le modalità di gestione dei posti letto dedicati a pazienti COVID-19 positivi messi a disposizione dagli erogatori privati che verranno gestiti con personale proprio e sotto la responsabilità degli stessi;
- il legale rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente;

TRA

L'A.S.L. V.C.O. Azienda Sanitaria del Verbano Cusio Ossola, con sede legale in Omegna, via Mazzini n. 117 (C.F./P. I.V.A. 00634880033), di seguito per brevità denominata A.S.L. **rappresentata dal Direttore Generale Dott. Angelo Penna, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'A.S.L. medesima**

E

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n. _____ del _____

la Società Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, con sede legale in Omegna, via Lungolago Buozzi 25, (C.F. 01875380030), titolare della struttura sanitaria denominata C.O.Q. S.p.A. Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, con sede operativa in via Lungolago Buozzi 25, 28887 Omegna, di seguito per brevità denominata Erogatore, rappresentata dal dott. Gianmaria Battaglia, nella qualità di Amministratore Delegato, con titolo di legale rappresentanza, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'Erogatore medesimo: in via ordinaria autorizzata, accreditata e a contratto per il numero di posti letto specificato nella seguente tabella:

AREA	DISCIPLINA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		POSTI LETTO ACCREDITATI		POSTI LETTO CONTRATTATI	
		ex DGR 58-8782 12.04.19	di cui riconvertiti COVID	ex DGR 58-8782 12.04.19	di cui riconvertiti COVID	Ex DGR12-3730 del 27.07.16	di cui riconvertiti COVID
Medica	MEDICINA Generale (DO+DH)	20+3		20+3	20		
Chirurgica	ORTOPEDIA	32	32	32	32		
Medica	Recupero Riabilitaz.ne Funzionale	28	28	28	28		
Chirurgica	Day Surgery Multispecialistico	8		8			
TOTALE		91	60	91	80		

Art. 1. Requisiti della struttura

La struttura è temporaneamente autorizzata ed accreditata per il periodo di durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale di cui alla DPCM del 31.01.2020, in base alle certificazioni di autorizzazione rilasciate dalla competente Commissione di Vigilanza dell'ASL NO in data 11.03.2020 e di accreditamento dall'Arpa in data 19/03/2020, certificazioni allegate al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per l'attività di cui si tratta.

L'Erogatore si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, nonché al rispetto di tutte le disposizioni impartite dall'Unità di Crisi regionale e da ogni altra autorità sanitaria volte a garantire requisiti di sicurezza con riguardo al rischio di infezione da Covid 19.

Le parti concordano che al termine del periodo di vigenza del presente contratto si ristabilirà la situazione di autorizzazione, accreditamento e contrattuale previgente alla fase di emergenza, fatti salvi i provvedimenti di revisione della rete ospedaliera adottati dalla Giunta regionale.

Art. 2. Oggetto del contratto

L'Erogatore si impegna a mettere a disposizione, su richiesta dell'A.S.L. ed in coordinamento con l'Unità di Crisi della Regione Piemonte, nella struttura indicata nelle premesse del presente contratto i seguenti posti letto dedicati in via esclusiva al trattamento dei pazienti affetti da Covid 19:

Area	Disciplina	N. letti a contratto COVID
MEDICA	MEDICINA GENERALE	56+20 = 76
MEDICA	TERAPIA SUB INTENSIVA	4
TOTALE		80

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n. _____ del _____

Art. 3. Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dall'11 marzo 2020 fino al perdurare dello stato di emergenza disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque fino al perdurare del fabbisogno laddove rilevato da specifici provvedimenti regionali.

Art. 4. Obblighi della Erogatore

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.

L'Erogatore si impegna a rispettare le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria, nonché della registrazione e codifica delle prestazioni.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

Le prestazioni contrattate saranno erogate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, l'Erogatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di A.S.L. e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'A.S.L. e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Art. 5. Valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni di ricovero oggetto del presente contratto sono remunerate nella misura prevista dal tariffario regionale per il corrispondente D.R.G. di ricovero.

Per gli interventi ad elevato grado di personalizzazione di cui si tratta, che non rientrano nelle attività assistenziali ordinarie remunerate in applicazione di quanto previsto al comma precedente, è previsto il riconoscimento di un ulteriore finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., che sarà corrisposto a seguito di specifica rendicontazione da parte dell'Erogatore in base alle attività effettivamente svolte ed ai costi sostenuti nel limite massimo del 15% della remunerazione di cui al punto precedente.

Sono a carico dell'Erogatore tutti i costi connessi alla gestione dell'attività di ricovero (personale, farmaci, compresi eventualmente sangue ed emoderivati, dispositivi medici e di protezione, attrezzature, oneri assicurativi, ecc.).

In caso di difficoltà di reperimento di risorse, qualora l'A.S.L. fosse in grado di metterle a disposizione, l'Erogatore procederà al rimborso del costo relativo.

Art. 6 Modalità di pagamento

L'Erogatore s'impegna a :

1. emettere mensilmente fatture relative alle prestazioni erogate e valorizzate sulla base del tariffario regionale per il corrispondente valore di DRG dei pazienti dimessi nel mese antecedente all'emissione della fattura;
2. emettere al termine del contratto la fattura relativa al finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i.,

Le fatture di cui al punto 1. verranno pagate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di 30 giorni, dalla data di ricevimento. Alle suddette fatture sarà allegata la documentazione che dispone il ricovero rilasciata dall'A.S.L. inviante.

E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. contraente di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n. _____ del _____

a seguito dei controlli effettuati in ordine alle prestazioni erogate, nonché in caso di accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.

Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli risultassero non dovuti dall'A.S.L., se già versati, si compensano con quelli eventualmente dovuti a titolo di finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. fatturati a fine contratto.

La fattura di cui al punto 2. verrà pagata, dopo le opportune verifiche circa la congruità e la riconducibilità dei costi agli interventi ad elevato grado di personalizzazione di cui si tratta, che non rientrano nelle attività assistenziali ordinarie, fatti salvi eventuali conguagli, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, così come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati, hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

Art. 7 Clausola di manleva

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate ed esonera il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Art. 8 Foro competente

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'A.S.L. contraente, fatto salvo un preventivo tentativo di conciliazione in sede regionale.

Art. 9 Adempimenti in ossequio alla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione

Il presente contratto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'A.S.L. contraente ai sensi dell'art.41, comma 4, D.Lgs 33/2013.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) l'A.S.L. nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali, nella figura del legale rappresentante pro-tempore della struttura o suo delegato.

Art. 11 Registrazione

Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

Letto, confermato, e sottoscritto con firma elettronica qualificata.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'EROGATORE
C.O.Q, S.p.A.
(Dott. Gianmaria Battaglia)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ASL VCO
(Dott. Angelo Penna)